

Protocollo aggiuntivo

tra

il Governo della Repubblica francese

e

il Governo della Repubblica italiana

**per il rilascio del doppio diploma del *Baccalauréat Technologique* e
del diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico,**

**in aggiunta all'accordo del 24 febbraio 2009
relativo al doppio rilascio del diploma d'Esame di Stato e
del diploma di *Baccalauréat***

Il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana,

D'ora in avanti denominate le "Parti",

Considerato l'Accordo culturale in vigore tra il Governo della Repubblica Francese e il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 4 novembre 1949, in particolare l'articolo 6, comma 2;

Considerato il Protocollo firmato il 17 luglio 2007 tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana relativo ai dispositivi educativi, linguistici e culturali, le partnership scolastiche e la formazione del personale, in particolare l'articolo 4 (Scambi e cooperazione su temi di comune interesse), che fa riferimento alla creazione di un esame «binazionale» alla fine degli studi secondari, così da consentire il rilascio sia del *Baccalauréat* sia dell'Esame di Stato, garantendo in tal modo ai titolari gli stessi diritti nei due Paesi;

Considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana firmato il 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di *Baccalauréat* e del diploma di *Esame di Stato*;

Animati da una volontà comune di continuare a promuovere la cooperazione culturale, di approfondire e di rafforzare le strette relazioni già esistenti, in particolar modo nel settore dell'educazione, attraverso iniziative volte a creare dei legami tra i sistemi educativi dei due Stati;

Con il desiderio di migliorare l'insegnamento delle rispettive lingue e culture, attualmente erogato in alcuni istituti scolastici di entrambi i Paesi, e di cooperare prendendo in considerazione il valore degli studi di tipo tecnico e tecnologico e offrendo la possibilità di intensificare gli scambi di esperti e gli scambi di carattere professionale tra i due Paesi;

Uniti dalla volontà di dare agli studenti la possibilità di acquisire simultaneamente i due diplomi nazionali di scuola secondaria di secondo grado, consentendo così ai diplomati di accedere agli studi superiori e all'attività professionale sia in Italia, sia in Francia, alle condizioni previste dalla normativa di ciascuna Parte;

Convinti di contribuire in tal modo in maniera significativa alla cooperazione e all'integrazione europee;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 **Obiettivo del Protocollo aggiuntivo**

Il presente Protocollo aggiuntivo mira a stabilire un quadro di cooperazione educativa che permetta di conseguire contemporaneamente il diploma di *Baccalauréat tecnologico* e il Diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico, agli studenti dei due Paesi che abbiano scelto un percorso di formazione integrato, così come definito nel presente Protocollo aggiuntivo e secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

Percorso di formazione integrata

Le parti inseriscono nel percorso di formazione integrata i contenuti disciplinari considerati essenziali affinché gli studenti possano conseguire il doppio diploma di *Baccalauréat* tecnologico e il Diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico.

In particolare, le due Parti definiscono di comune accordo:

- i contenuti delle discipline specifiche insegnate nella lingua dell'altra Parte: lingua, cultura e comunicazione (LCC) e una disciplina non linguistica (DNL);
- gli orari di insegnamento delle discipline del percorso di formazione integrata;
- i principi pedagogici e didattici nonché i criteri di valutazione relativi alle due discipline;
- la natura delle prove della parte specifica dell'esame.

Gli insegnamenti di tale percorso di formazione integrata permettono agli studenti di raggiungere, nella lingua del Paese partner, almeno il livello di «utente indipendente avanzato» B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

La disciplina non linguistica (DNL) prevista per il percorso di formazione integrata e le prove d'esame atte al rilascio del doppio diploma tecnologico sono legate alla specificità degli indirizzi e alla fattibilità secondo la normativa specifica in materia di reclutamento del personale in vigore nei due Paesi.

ARTICOLO 3

Prove d'esame delle discipline specifiche del percorso di formazione integrata e modalità di valutazione

Il percorso di formazione integrata dà luogo a una parte d'esame specifica, costituita da:

- una prova di lingua, cultura e comunicazione, con l'attribuzione di un solo voto, ottenuto a partire da una valutazione scritta e una orale;
- una prova che verte sulla disciplina non linguistica, oggetto di valutazione ad opera della Parte che organizza tale prova e soltanto da quella.

Il voto globale conseguito nella parte specifica dell'esame risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche. Nella determinazione del voto globale possono eventualmente essere utilizzati coefficienti di ponderazione.

Le prove che costituiscono la parte specifica si sostituiscono a quelle previste nel quadro dell'esame del *Baccalauréat tecnologico* e si integrano con quelle del Diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico. Il peso della valutazione relativa alla parte specifica dell'esame non può superare il 40% della valutazione finale del candidato.

ARTICOLO 4

Commissione tecnica bilaterale

La Commissione tecnica bilaterale, citata all'articolo 8 nell'accordo del 24 febbraio 2009, è competente in merito alla materia relativa al rilascio del doppio diploma del *Baccalauréat tecnologico* e del Diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico.

La Commissione propone alle Parti la definizione del percorso di formazione integrata e le discipline non linguistiche (DNL).

Tale Commissione può, qualora se ne ravvisi la necessità, ricorrere ad esperti.

ARTICOLO 5

Istituti aderenti al percorso di formazione integrata

Il percorso di formazione integrata che prepara al duplice rilascio dei diplomi è introdotto negli istituti scolastici dei due Paesi, in conformità alle rispettive normative vigenti.

All'inizio di ogni anno scolastico ciascuna Parte comunica per via diplomatica all'altra Parte l'elenco aggiornato degli istituti coinvolti nel percorso di formazione integrata.

ARTICOLO 6

Disposizioni relative alla Valle d'Aosta

Ai fini del conseguimento del Diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico e del *Baccalauréat tecnologico*, conformemente all'art. 3 del presente Protocollo aggiuntivo, gli studenti della Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della prova di francese prevista dalla Legge Regionale n. 52 del 3/11/1998, la prova specifica di lingua, cultura e comunicazione. E' altresì obbligatorio il superamento della prova sulla disciplina non linguistica.

ARTICOLO 7

Risoluzione delle controversie

Le controversie risultanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Protocollo aggiuntivo sono regolate dalla consultazione e dal negoziato tra le Parti.

Ciascuna delle due Parti può recedere da questo Protocollo aggiuntivo notificando tale decisione all'altra Parte. Questa denuncia entrerà in vigore dodici mesi dopo tale notifica.

Gli alunni che partecipano al percorso di formazione integrata in vista del duplice rilascio dei diplomi previsto dal presente Protocollo aggiuntivo, in caso di avvenuto recesso a opera di una delle Parti, beneficiano della possibilità di proseguire il percorso di formazione fino all'esame.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Il presente Protocollo aggiuntivo, che può essere modificato in ogni momento tramite consenso reciproco tra le Parti, entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con cui ciascuna Parte informerà l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali e sarà vigente per tutta la durata dell'accordo firmato il 24 febbraio 2009. Nelle more dell'entrata in vigore, le Parti possono dare esecuzione alle disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo in via transitoria a partire dalla data della firma.

Il percorso di formazione integrata è introdotto a partire dall'anno scolastico successivo alla definizione, da parte della Commissione tecnica bilaterale, dei punti di cui all'articolo 4 e alla pubblicazione dei programmi effettuata dalle Parti.

La prima sessione degli esami utile al rilascio del doppio diploma di *Baccalauréat tecnologico* e del Diploma dell'Esame di Stato di Istituto Tecnico è organizzata al termine dell'attuazione di tale percorso.

Il presente Protocollo aggiuntivo è sottoscritto a Firenze il 6 maggio 2016, in duplice esemplare, in lingua francese e in lingua italiana, i due testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Stefania Giannini
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca

Per il Governo
della Repubblica francese



Najat Vallaud-Belkacem
Ministro dell'Educazione nazionale,
dell'Insegnamento superiore e della Ricerca

